



## **Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica e in modalità mista**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	19.03.2020; 18.11.2020; 15.07.2022
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	30.03.2020; 27.11.2020; 20.07.2022
<b>CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</b>	
<b>DECRETO RETTORALE</b>	218/2020 dd 10.03./2020; 253/2020 dd. 16.03.2020; 887/2020 dd. 1.12.2020; 600/2022 dd. 28.07.2022
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Unità di staff Organi accademici e collegiali

Ultimo aggiornamento 29.07.2022 a cura dell'Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità interamente telematica o in modalità mista, delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale tutti i componenti, partecipano alla seduta a distanza, tramite collegamento da remoto. In questa ipotesi la sede di convocazione dell'organo collegiale è virtuale e tutti i suoi componenti si collegano da luoghi diversi da quelli dove si trova il Presidente.
3. Per seduta e riunione in modalità mista si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale un numero definito di componenti dell'organo collegiale partecipi alla riunione collegandosi telematicamente da un luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta, indicato quale sede dell'incontro nell'atto di convocazione.
4. La modalità mista è finalizzata a garantire, in termini generali, la maggior partecipazione possibile dei componenti dell'organo alle sedute; a livello individuale a garantire la partecipazione alle sedute stesse anche a coloro che siano impossibilitati a raggiungere il luogo ove esse si svolgano.

### **Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche**

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
  - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - l'identificazione di ciascuno di essi;
  - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
  - la riservatezza della seduta;
  - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
  - la contemporaneità delle decisioni;
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
  4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

### **Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza**

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere, si applicano le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche o di ricerca.
2. Nell'avviso di convocazione delle riunioni dell'organo deve essere indicato se la riunione si svolgerà in maniera integralmente telematica oppure in modalità mista, indicando la modalità operativa di partecipazione.
3. La modalità di svolgimento della seduta è decisa dal Presidente, tenuto conto del contesto sanitario esistente al momento della convocazione e/o delle richieste motivate da parte dei componenti dell'organo.
4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
5. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
6. La partecipazione in modalità telematica o mista è consentita anche quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto.
7. Nel caso in cui in corso di seduta, in modalità telematica o mista, venga richiesto legittimamente il voto segreto, la votazione avverrà mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica certificata in grado di garantire l'espressione personale, libera e segreta del voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle operazioni. Ove non possa essere organizzata la votazione segreta nella medesima seduta, questa andrà svolta nella seduta successiva. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.

### **Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute**

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 3, commi 6 e 7.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione in modalità telematica o mista deve essere indicato: la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento.
3. Nell'ipotesi delle sedute svolte in modalità mista le stesse devono ritenersi svolte nel luogo indicato nell'atto di convocazione.

4. Le sedute potranno essere registrate ai fini esclusivi della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto successivamente e si deve dare conto altresì degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

#### **Art. 5 – Protezione dei dati personali**

1. Allo scopo di realizzare la finalità di rilevante interesse pubblico inerente alla documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti, dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari, di cui all'art. 2 sexies comma 2 del D.lgs. 196/2003, l'Ateneo necessita di effettuare il trattamento di dati diversi da quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del GDPR e di eventuali dati relativi allo stato di salute e dati personali relativi alle condanne penali e ai reati riconducibili agli artt. 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679.
2. I dati saranno trattati per mere finalità di verbalizzazione delle sedute e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
3. Restano fermi i diritti degli interessati, come meglio precisati nelle specifiche informative fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.